

## I versamenti personali fatti al 2° pilastro riducono il reddito soggetto ai contributi AVS

*Informazioni per gli indipendenti affiliati alla cassa di compensazione medisuisse*

*In breve i punti essenziali:*

- I versamenti effettuati nel 2° pilastro da chi esercita un'attività lucrativa indipendente riducono sostanzialmente, in ragione del 50 % dell'ammontare versato, il reddito soggetto ai contributi AVS.
- I versamenti effettuati devono essere ammissibili sia sotto l'aspetto previdenziale che fiscale.
- Coloro che sono soggetti all'obbligo contributivo, una volta ricevuta la decisione della fissazione dei contributi, devono verificare se il reddito è stato ridotto adeguatamente e, in caso contrario, presentare ricorso entro i termini previsti.

1. Mentre nel 1° pilastro, particolarmente nell'AVS, vige l'obbligo generale di assicurazione, nel 2° pilastro coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente sono liberi di aderire ad un'istituzione di previdenza del 2° pilastro. Siccome negli ultimi anni si è fatto sempre più uso della possibilità di aderire all'assicurazione facoltativa, diverse questioni sono state sollevate in merito ai contributi concernenti l'AVS.

2. L'11 ottobre 2007 il Tribunale federale ha deciso, con sentenza [DTF 133 V 563](#), che i versamenti effettuati dagli indipendenti nella previdenza professionale (contributi in corso e somme di riscatto) possono essere dedotti dal reddito lordo in ragione del 50 %. A tale effetto devono essere soddisfatte tre condizioni: 1. La possibilità di effettuare un riscatto deve essere prevista dallo statuto o dal regolamento. 2. Al fine di impedire gli abusi l'ammontare del riscatto non può superare i limiti stabiliti dal diritto in materia di previdenza.<sup>1</sup> 3. Il riscatto deve essere consentito anche sotto l'aspetto fiscale.<sup>2</sup> Se queste condizioni sono tutte soddisfatte – cosa che si può eventualmente anche accertare prima presso l'istituzione di previdenza o presso l'amministrazione delle contribuzioni –, il reddito sottoposto ai contributi AVS potrà subire una riduzione di 25'000 franchi nel caso, ad esempio, di un versamento unico di 50'000 franchi.

3. Nella sentenza [DTF 136 V 16](#) dell'8 gennaio 2010 il Tribunale federale ha precisato che il reddito sottoposto ai contributi AVS si riduce in ogni caso, e indipendentemente da una eventuale quota versata dal datore di lavoro per i contributi e le somme di riscatto dei suoi dipendenti, tuttavia solo (ma pur sempre) in ragione del 50 % dei versamenti effettuati.

4. L'amministrazione delle contribuzioni comunica man mano alla cassa di compensazione l'ammontare del reddito da attività lavorativa e del capitale proprio investito nell'azienda, tenendo conto dei versamenti ammessi nell'ambito del reddito determinante per la fissazione dei contributi AVS. I dati forniti dall'autorità fiscale sono vincolanti per la cassa di compensazione.<sup>3</sup> In particolare, secondo quanto detto, l'autorità AVS non è in grado di constatare, sulla base dei dati che le sono stati trasmessi, se e, eventualmente, in quale misura l'autorità fiscale ha tenuto conto nella sua comunicazione di eventuali riscatti fatti nell'ambito del 2° pilastro. Per questo motivo è opportuno che l'assicurato verifichi la decisione della fissazione dei contributi emanata dalla cassa di compensazione e, eventualmente, presenti ricorso entro i termini previsti, di modo che la cassa di compensazione possa avviare gli accertamenti necessari presso l'autorità fiscale competente.

5. I versamenti effettuati nel pilastro 3a, per contro, non possono essere dedotti nell'ambito dell'AVS.<sup>4</sup>

*medisuisse* è volentieri a disposizione per ulteriori delucidazioni o informazioni:

☎ 071 228 13 15 o 14 o 31

☎ 071 228 13 66

✉ info@medisuisse.ch

✉ *medisuisse*, Sezione PB, Casella postale, 9001 San Gallo

*San Gallo, febbraio 2008/gennaio 2010/novembre 2011*

<sup>1</sup> Cfr. art. 79b–79c LPP e art. 60a–60d OPP2. – Per gli articoli menzionati cfr. [www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html).

<sup>2</sup> Cfr. art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS in relazione con art. 18 cpv. 1 OAVS, art. 81 cpv. 2 LPP. – Sotto l'aspetto fiscale le somme versate a titolo di riscatto, di principio possono essere dedotte integralmente (art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD).

<sup>3</sup> Art. 23 cpv. 1 e 4 nonché art. 27 cpv. 2 OAVS.

<sup>4</sup> N° 1113 e segg. delle istruzioni sui contributi AVS, AI e IPG dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa. Cfr. [www.assicurazionsociali.admin.ch](http://www.assicurazionsociali.admin.ch) > AVS > Basi.